

	SENT. N. 125/2026/R		
	REPUBBLICA ITALIANA		
	IN NOME DEL POPOLO ITALIANO		
	LA CORTE DEI CONTI		
	SEZIONE GIURISDIZIONALE		
	PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA		
	composta dai seguenti magistrati:		
	Vittorio RAELI	Presidente	
	Marco CATALANO	Consigliere	
	Riccardo PATUMI	Consigliere – relatore	
	ha pronunciato la seguente		
	SENTENZA		
	Nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 46721 del registro di segreteria		
	promosso a istanza della Procura regionale nei confronti di Laura IOVINO,		
	nata a Napoli il 10.9.1985, c.f. VNILRA85P50F839M, rappresentata e difesa		
	dall'Avvocato Severino Nappi;		
	Visto l'atto di citazione;		
	Visti gli altri atti e documenti di causa;		
	Uditi, nell'udienza pubblica del 10 giugno 2026, tenuta con l'assistenza del		
	segretario dott. Salvatore Castelli, il relatore consigliere Riccardo Patumi, il		
	Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Regionale Guida		
	lorio, nonché l'Avvocato Andrea Catellani in sostituzione dell'Avvocato		
	Severino Nappi per la convenuta.		
	FATTO		
	1. Con atto di citazione depositato in data 28 gennaio 2026 la Procura		
	contabile regionale presso la Sezione giurisdizionale per l'Emilia-Romagna ha		
	1		

SENT. N. 125/2026/R

convenuto in giudizio la convenuta indicata in epigrafe chiedendone la condanna a risarcire i danni asseritamente cagionati all'AUSL di Parma e al Ministero della giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

1.1. Il procedimento trae origine da un articolo di stampa dal quale la Procura regionale ha appreso che la convenuta, all'epoca dei fatti infermiera dell'Ausl di Parma in servizio presso i locali Istituti penitenziari, era stata condannata per avere consegnato alcuni telefoni cellulari a un detenuto in regime di art. 41-*bis* della legge n. 354/1975 sull'ordinamento penitenziario (d'ora in avanti solo "art. 41-*bis*"). La condanna a due anni e quattro mesi di reclusione e all'interdizione perpetua dai pubblici uffici è stata confermata in grado di appello. Più in particolare, la convenuta gli aveva consegnato, nella struttura penitenziaria, tre telefoni cellulari con le relative schede SIM, che gli avevano consentito di comunicare all'esterno; in cambio aveva ricevuto la proprietà di un'auto del valore di 3.500,00 euro.

1.2. A seguito di un invito a dedurre con il quale alla signora Laura Iovino è stato contestato un danno all'erario di complessivi 14.000,00 euro, di cui 4.000 per retribuzioni indebitamente conseguite dall'Ausl di Parma nei mesi di settembre, ottobre e novembre del 2019, e 10.000 per compromissione delle finalità perseguite dall'amministrazione penitenziaria, la convenuta ha presentato deduzioni scritte che la Pubblica Accusa non ha considerato sufficienti a superare la contestazione di responsabilità.

1.3. In diritto, il Pubblico Ministero innanzitutto evidenzia come le condotte in contestazione siano state commesse in situazione di necessaria occasionalità con i doveri di servizio.

Ricorda che la convenuta è stata condannata a due anni e quattro mesi di

SENT. N. 125/2026/R

reclusione e all'interdizione perpetua dai pubblici uffici con sentenza n. 568/2023 del Tribunale di Parma, confermata in grado d'appello per i reati di cui agli artt. 391-*bis* (Agevolazione delle comunicazioni dei detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41-*bis*), 319 (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) e 320 (Corruzione di incaricato di pubblico servizio) del codice penale per i fatti già ricordati realizzati tra i mesi di settembre e novembre del 2019.

1.4. La Parte pubblica ritiene che da tali condotte sia derivato innanzitutto un **danno erariale da lesione del rapporto sinallagmatico**, ravvisabile quando il dipendente pubblico utilizza per fini diversi da quelli istituzionali le potestà o le prerogative attribuitegli, piegandole al perseguimento di finalità illecite. In questi casi, infatti, la retribuzione corrisposta risulta oggettivamente indebita in quanto finisce con il remunerare non il regolare svolgimento della prestazione lavorativa, bensì l'attività illecita.

Sostiene che il *quantum* del danno possa essere determinato in via equitativa nella misura pari alla metà della retribuzione percepita dall'Ausl di Parma, soggetto danneggiato, nel periodo nel quale sono state attuate le condotte illecite; quindi, in 4.000,00 euro.

1.5. Secondo l'Accusa dai comportamenti oggetto dell'odierno giudizio sarebbe conseguito anche un **danno da disservizio**.

Aver permesso a un pericoloso detenuto di comunicare all'esterno della struttura penitenziaria avrebbe infatti compromesso le finalità preventive perseguite dalla legge tramite lo speciale relativo regime carcerario, inteso a isolare i soggetti più pericolosi al fine di impedirgli di mantenere contatti con l'esterno. Inoltre, per effetto del rinvenimento dei cellulari in argomento l'Amministrazione penitenziaria ha dovuto provvedere d'urgenza al

SENT. N. 125/2026/R

trasferimento del detenuto presso altro istituto penitenziario, nonché ai primi accertamenti interni su quanto avvenuto.

Il danno da disservizio si configura, ricorda la Procura contabile, quando le condotte illecite dei dipendenti pubblici impediscono all'amministrazione di conseguire le utilità ordinariamente ritraibili dalle risorse pubbliche istituzionalmente impiegate.

La relativa posta di danno, asseritamente per la difficoltà di liquidarlo nel preciso ammontare, viene quantificata dalla Procura regionale equitativamente, sulla base della rilevanza e gravità del disservizio cagionato, in 10.000,00 euro.

1.6. Il soggetto danneggiato rispetto a quest'ultima posta di danno non sarebbe, come per il primo, l'Ausl di Parma, bensì il Ministero della giustizia, nonostante la convenuta all'epoca dei fatti fosse in rapporto di servizio con la menzionata Ausl; ciò sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 4, della legge n. 20/1994 per il quale *"la Corte dei conti giudica sulla responsabilità amministrativa degli amministratori e dipendenti pubblici anche quando il danno sia stato cagionato ad amministrazioni o enti pubblici diversi da quelli di appartenenza"*.

La Procura sostiene che non inciderebbe sul danno erariale in contestazione la riparazione pecuniaria eseguita dalla convenuta ai sensi dell'art. 322-*quater* del codice penale, in quanto quest'ultima non assolverebbe alcuna funzione risarcitoria del predetto danno.

1.7. In merito alla prescrizione e all'elemento psicologico la Pubblica accusa afferma che le condotte dannose in contestazione sarebbero state caratterizzate dall'elemento psicologico del dolo, nonché realizzate in modo

SENT. N. 125/2026/R

da impedire all'amministrazione danneggiata di rilevarle, avendo la convenuta furtivamente introdotto i cellulari nel settore dei reclusi in regime di cui all'art. 41-*bis* per consegnarli a un detenuto, il quale a sua volta li aveva occultati all'interno della sua cella. Ne consegue che sussisterebbero i presupposti dell'occultamento doloso atto a far decorrere il *dies a quo* della prescrizione dalla scoperta del danno, coincidente con la data della richiesta di rinvio a giudizio parte della Procura della Repubblica di Parma, risalente al 6.3.2023.

1.8. La Procura regionale si riserva di contestare il **danno all'immagine** a esito del giudicato penale.

1.9. Nel rassegnare le **conclusioni**, la Procura regionale chiede la condanna dell'odierna convenuta a pagare, a titolo di risarcimento del danno, 4.000,00 euro in favore dell'AUSL di Parma, e 10.000,00 euro in favore del Ministero della giustizia - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria; quindi, complessivamente 14.000,00 euro, oltre agli interessi legali dalla data della sentenza sino al momento della integrale soddisfazione e alle spese di giudizio.

2. La **convenuta** si è costituita con una memoria depositata dal suo difensore in data 21 maggio 2026.

2.1. Preliminarmente eccepisce la **prescrizione** del diritto al risarcimento del danno.

Secondo la convenuta, infatti, la prescrizione conseguirebbe al disposto di cui all'art. 1, comma 2, legge n. 20/1994, per il quale il diritto al risarcimento del danno erariale si prescrive in cinque anni dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, poiché le condotte in argomento risalgono al periodo compreso tra i mesi di settembre e novembre 2019, e l'invito a dedurre è stato notificato nel

novembre 2025.

Specifica che non sarebbe ravvisabile l'occultamento doloso del danno, in ragione del fatto che sarebbe necessaria per configurare quest'ultimo una condotta volutamente ingannatrice e fraudolenta diretta intenzionalmente ad occultare l'esistenza del danno già cagionato, ulteriore rispetto al dolo, inteso quale elemento strutturale dell'illecito contabile.

Richiama giurisprudenza a sostegno di tale tesi.

2.2. Nel merito, innanzitutto sviluppa argomentazioni per contestare la richiesta di risarcimento del **danno da lesione del rapporto sinallagmatico**.

Ricorda che il danno dev'essere provato come pregiudizio economico per l'ente pubblico.

Nello specifico, ritiene che la Procura contabile non avrebbe allegato, né tantomeno provato, che le energie lavorative dell'odierna convenuta sarebbero state deviate verso la perpetrazione, peraltro reiterata, di fatti delittuosi in un arco temporale di tre mesi e, quindi, che non abbia regolarmente svolto le proprie mansioni di infermiera. Al contrario, le condotte contestate si rivelerebbero come episodi istantanei, inidonei a incidere significativamente sulla prestazione lavorativa complessivamente resa.

Aggiunge che non sono state sollevate nei suoi confronti contestazioni disciplinari. Quindi, la retribuzione sarebbe stata percepita legittimamente.

Contesta, inoltre, la determinazione del danno, in quanto la Procura nel quantificarne l'importo non si è limitata a considerare la retribuzione base, ma ha considerato tutte le indennità percepite, come l'indennità di malattie infettive.

Afferma che la pretesa assumerebbe comunque una connotazione

SENT. N. 125/2026/R

sanzionatoria giacché la convenuta è stata già condannata per i medesimi fatti in sede penale e, addebitandole una “pena” economica sotto le mentite spoglie di un risarcimento di un danno patrimoniale non provato, si determinerebbe una duplicazione sanzionatoria in violazione del principio del *ne bis in idem*.

Ritiene, infine, che il calcolo andrebbe più correttamente operato al netto delle ritenute fiscali e previdenziali. A sostegno, richiama la normativa di cui al decreto legge n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020 il quale, rubricato *“Modalità di ripetizione dell'indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di acconto”*, ha stabilito che *“Le somme di cui alla lettera d-bis) del comma 1, se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili”*.

2.3. Parimenti contesta il preteso danno da disservizio.

La difesa sostiene che la Procura regionale, nell'affermare che la condotta dell'odierna convenuta avrebbe compromesso e vanificato le finalità perseguite dall'amministrazione penitenziaria con il regime detentivo speciale, non avrebbe tuttavia fornito la prova specifica del pregiudizio subito dall'Amministrazione, economicamente valutabile, il quale dev'essere certo nell'*an*.

Ritiene che il sistema di controllo avrebbe funzionato, come sarebbe dimostrato dalla circostanza che i cellulari sono stati scoperti; inoltre, afferma che non sarebbero stati indicati i costi sostenuti dall'Amministrazione.

Da ultimo, si duole che la Procura regionale non abbia indicato gli indicatori utilizzati per operare la valutazione equitativa del danno.

2.4. Nel rassegnare le **conclusioni**, chiede il rigetto della domanda azionata dalla Procura contabile.

3. Nel corso dell'**udienza** le parti hanno sostanzialmente ribadito quanto già rappresentato nelle rispettive memorie e le relative conclusioni.

DIRITTO

1. In via preliminare di merito dev'essere esaminata l'**eccezione di prescrizione**.

A seguito della novella normativa recata dalla legge 7 gennaio 2026, n. 1, l'art. 1, comma 2, della l. n. 20/1994 dispone che *“Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, indipendentemente dal momento in cui l'amministrazione o la Corte dei conti sono venuti a conoscenza del danno, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, realizzato con una condotta attiva o in violazione di obblighi di comunicazione, dalla data della sua scoperta.”*. Tale previsione, in forza del disposto di cui all'articolo 1, comma 1, lett. a), della sopra menzionata legge n. 1/2026, si applica ai procedimenti e ai giudizi pendenti non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della legge in questione.

Come riportato nella parte in fatto di questa sentenza, la difesa della convenuta ritiene che non sarebbe ravvisabile l'occultamento doloso del danno, in ragione del fatto che sarebbe necessaria, per configurare quest'ultimo, una condotta volutamente ingannatrice e fraudolenta diretta intenzionalmente ad occultare l'esistenza del danno già cagionato, ulteriore rispetto al dolo, inteso quale elemento strutturale dell'illecito contabile.

In proposito è necessario premettere che il generale criterio della conoscibilità

SENT. N. 125/2026/R

oggettiva dell'illecito da parte del soggetto danneggiato viene derogato in presenza dell'occultamento doloso del danno, il quale impedisce l'esteriorizzazione e la conoscibilità del danno secondo l'ordinaria diligenza e al ricorrere del quale la prescrizione decorre non al momento della conoscibilità obiettiva del danno, bensì alla conoscenza effettiva dello stesso. L'occultamento doloso secondo un orientamento giurisprudenziale non necessariamente implica un *quid pluris* rispetto alla consumazione dolosa dell'illecito contabile (cfr. Sez. Giur. Centr. sent. n. 174/2024 e, da ultima Sez. Giur. Sardegna, sent. n. 73/2026). Nel caso di specie, poi, tale circostanza sicuramente ricorre in quanto la convenuta ha realizzato una condotta dannosa consistente nell'introdurre nell'istituto carcerario di telefoni cellulari e schede sim mediante modalità finalizzate specificamente ad occultarla e tali da impedire all'Amministrazione, in un primo momento, la possibilità di venirne a conoscenza. Solo a seguito di complesse indagini è stato possibile risalire alla sua responsabilità penale per l'accaduto.

Per quanto sopra esposto, l'eccezione è infondata e dev'essere respinta.

2. Nel merito, la domanda merita parziale accoglimento.

2.1. Innanzitutto, è evidente la sussistenza, all'epoca dei fatti di un **rapporto di servizio** tra la pubblica amministrazione e l'odierna convenuta, in ragione del rapporto d'impiego che la legava all'Ausl di Parma, nonché dell'occasionalità necessaria tra le condotte illecite oggetto del giudizio e il servizio stesso.

2.2. L'**antigiuridicità** delle condotte tenute dalla signora Laura Iovino, come già descritte, è evidente, ed emerge chiaramente dagli atti depositati e non solo dalle sentenze di primo e secondo grado del Giudice penale.

2.3. Tale comportamento antiggiuridico è stato chiaramente caratterizzato dall'elemento psicologico del **dolo**, come coscienza e volontà di attuare condotte finalizzate a favorire indebitamente il detenuto al quale erano stati consegnati i telefoni cellulari; quindi, nella consapevolezza di danneggiare l'Amministrazione penitenziaria che avrebbe dovuto assicurare l'isolamento del detenuto rispetto all'ambiente esterno alla casa di custodia.

2.4. È ora necessario analizzare la richiesta della Procura contabile regionale avente a oggetto il risarcimento di due poste di **danno**.

2.4.1. La prima voce di danno è quella da **violazione del nesso sinallagmatico**.

Tale tipologia di danno patrimoniale ricorre quando la retribuzione in favore di un agente pubblico risulti erogata ingiustificatamente, in ragione dell'interruzione del nesso sinallagmatico tra la retribuzione erogata a un pubblico dipendente e la prestazione lavorativa, nel caso in cui quest'ultima non sia stata resa, o sia stata resa in modo palesemente difforme rispetto alle modalità dovute, in tal modo rendendo parzialmente senza causa la retribuzione ricevuta.

La sussistenza di tale danno è del tutto evidente, in quanto la convenuta ha distratto parte della sua prestazione lavorativa per commettere attività che si sono poste in frontale contrasto con gli obblighi di servizio.

Come base di calcolo è stato correttamente utilizzato il trattamento economico comprensivo di ogni indennità e al lordo di ritenute previdenziali e fiscali, come da giurisprudenza di questa Corte assolutamente prevalente dalla quale non si ravvisano ragioni per discostarsi.

Tuttavia, la quantificazione equitativa del danno operata dalla Procura

SENT. N. 125/2026/R

contabile, in un ammontare pari al 50 per cento della retribuzione percepita nel periodo in argomento, quindi in 4.000,00 euro, appare eccessiva.

Sicuramente occorre ristorare il danno subito dall'Amministrazione che ha remunerato una dipendente, la quale si è resa protagonista di una condotta che non solo non ha perseguito il pubblico interesse, ma, al contrario, è stata in parte finalizzata a precluderne il raggiungimento ponendosi in frontale contrasto con lo stesso. Tuttavia, questo Collegio ritiene che una quantificazione del danno da lesione del nesso sinallagmatico nel cinquanta per cento della retribuzione percepita nel periodo nel quale sono state attuate le condotte delittuose in analisi finirebbe per negare la natura risarcitoria dell'azione di responsabilità erariale, in quanto comunque le azioni *sub iudice* sono state episodiche e l'assoluta gravità che le ha contraddistinte ha già trovato una risposta sanzionatoria in sede penale.

Per quanto sopra esposto, in parziale accoglimento della richiesta attorea, si ritiene equo rideterminare il danno in questione nell'ammontare complessivo di 2.000,00 euro, limite entro il quale la condanna risulta, secondo questo Collegio, rispettosa della natura risarcitoria della responsabilità azionata.

2.4.2. La seconda posta di **danno** oggetto della richiesta attorea è quella **da disservizio**.

Tale tipologia, in realtà ricomprende varie figure di danno tra i quali anche il danno da violazione del nesso sinallagmatico, oltre che, come nel caso in questione, per gli inutili costi sostenuti dall'Amministrazione (per assicurare il regime carcerario ex art. 41-*bis* con isolamento del carcerato in questione rispetto all'ambiente esterno) e per i costi ulteriori per ripristinare la corretta funzione (nel caso *de quo*, per assicurare il trasferimento del convenuto,

nonché per eseguire le indagini interne sull'accaduto).

Nei termini di cui sopra anche tale danno risulta provato sulla base della documentazione in atti.

Si pone, tuttavia, la necessità di verificare la quantificazione operata dalla Pubblica Accusa. In realtà la Procura contabile, pur facendo riferimento all'accaduto, quindi alla compromissione dell'interesse pubblico all'isolamento del detenuto in questione e alle spese per il suo trasferimento, nonché all'esecuzione delle indagini interne, non fornisce, come rilevato dalla difesa, parametri utili a determinarlo, limitandosi a evidenziare l'evidente gravità del disservizio cagionato.

Per quanto sopra, questo Collegio, considerato comunque che la sussistenza di un disservizio che si può facilmente evincere non tanto dal trasferimento del detenuto, quanto dalle spese finalizzate a organizzare l'isolamento previsto dall'art. 41-*bis*, del tutto vanificate in quanto dagli atti del procedimento penale emerge come il recluso destinatario dei telefoni cellulari grazie ad essi ha potuto comunicare per centinaia di volte verso l'esterno, ritiene equo determinare l'ammontare del danno cagionato, in 5.000,00 euro.

Soggetto danneggiato è il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, venendo pertanto in rilievo un c.d. "danno obliquo", quindi ad amministrazione diversa da quella di appartenenza, previsto, come ricordato dall'Accusa, dall'art. 1, comma 4 della legge n. 20/1994.

3. La convenuta dev'essere conclusivamente condannata a risarcire l'importo complessivo di 7.000,00 euro, di cui 2.000,00 in favore dell'Ausl di Parma per il cagionato danno da lesione del nesso sinallagmatico e 5.000,00 in favore del Ministero della giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria,

SENT. N. 125/2026/R

per il danno da disservizio, oltre agli interessi legali dalla data di deposito della presente sentenza fino al soddisfo.

4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

In proposito, si ricorda la giurisprudenza della Corte di cassazione per la quale *“in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi”* (C. cass. S.U., sent. n. 32061, del 31 ottobre 2022).

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, definitivamente pronunciando, respinta l'eccezione di prescrizione, accoglie parzialmente la domanda attorea come da motivazione e, per l'effetto, condanna la convenuta a pagare l'importo complessivo di 7.000,00 (settemila/00) euro, di cui 2.000,00 (duemila/00) euro in favore dell'Ausl di Parma e 5.000,00 (cinquemila/00) euro in favore del Ministero della giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, oltre agli interessi legali dalla data di deposito della presente sentenza fino al soddisfo.

Condanna, altresì, la convenuta al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 64,00 (euro sessantaquattro/00).

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 10 giugno 2026.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Riccardo PATUMI

Vittorio RAELI

(f.to digitalmente)

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il 24 luglio 2026

Il Direttore di Segreteria

Dr. Laurino Macerola

(f.to digitalmente)